

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 406)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1972

Conferimento di una onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica agli ufficiali provenienti dal servizio permanente, che, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, non hanno potuto conseguire la promozione al grado superiore, a titolo onorifico, per avere già raggiunto il grado massimo previsto nel ruolo di provenienza

ONOREVOLI SENATORI. — In base al primo comma dell'articolo unico della legge 25 giugno 1969, n. 334, agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che abbiano partecipato come combattenti alla guerra 1915-18 e che per tale partecipazione siano stati insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto, è conferita, a domanda, la promozione al grado superiore, a titolo onorifico.

Il secondo comma dello stesso articolo unico precisa che da tale concessione sono esclusi gli ufficiali provenienti dal servizio permanente che abbiano già raggiunto il

grado massimo previsto per il ruolo di provenienza. E ciò era ovvio.

A noi sembra, però, che non sia giusto privare alcuni vecchi ufficiali, ormai tutti in congedo assoluto, di un'altra forma di doveroso riconoscimento dei servizi resi durante la loro lunga carriera, visto che non è possibile concedere la promozione al grado superiore a titolo onorifico.

Detto riconoscimento potrebbe consistere nel conferimento di una onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica, quale tributo di omaggio a chi si è reso benemerito della patria.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Agli ufficiali provenienti dal servizio permanente che, a norma del secondo comma dell'articolo unico della legge 25 giugno 1969, n. 334, non hanno potuto conseguire la promozione al grado superiore, a titolo onorifico, prevista dal primo comma dello stesso articolo unico, perchè rivestono già il grado massimo del ruolo del servizio permanente di provenienza, sono conferite le seguenti onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica:

cavaliere di gran croce agli ufficiali generali che siano già grandi ufficiali;

grand'ufficiale agli ufficiali generali che non abbiano già avuta tale onorificenza;

commendatore ai rimanenti ufficiali che siano già insigniti di onorificenza inferiore alla commenda.

Le onorificenze di cui al precedente comma sono conferite *motu proprio* dal Presidente della Repubblica e sono pertanto da considerarsi in soprannumero alle aliquote annuali fissate per i gradi di cavaliere di gran croce, grande ufficiale e commendatore.